

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

NEWSLETTER/APRILE-GIUGNO 2020

🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
🐦 [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

# Dogana

## LEGISLAZIONE

1.1.....	11
Decisione (UE) 2020/491 della Commissione Europea del 3 aprile 2020	

## PRASSI

2.1.....	12
Determinazione direttoriale n. 107042 del 3 aprile 2020 - Esenzione dazio ed IVA all'importazione materiale Covid-19	
2.2.....	12
Determinazione n. 121878/RU del 21 aprile 2020 - Proroga pagamento dei diritti doganali	
2.3.....	13
Circolare n. 1 del 5 maggio 2020 prot. 14903/RU/DTI - Dichiarazioni di importazione. Obbligo di compilazione della casella n. 2 del DAU. Emergenza Covid-19. Decorrenza obbligo di compilazione casella 2 del DAU - proroga al 31 luglio per Lombardia ed Emilia Romagna	
2.4.....	13
Circolare n. 6 dell'8 maggio 2020 prot. 137325/RU - Esenzione dazio e IVA all'importazione di materiale Covid-19	
2.5.....	14
Comunicazione del 13 maggio 2020 - Fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13-01-2020 al 12-07-2020)	
2.6.....	15
Determinazione del 21 maggio 2020 prot. 152155/RU - Ulteriore proroga del pagamento dei diritti doganali	

<b>2.7</b> .....	<b>15</b>
Nota del 21 maggio 2020 prot. 152389/RU - Modifiche alla Convenzione Transito Comune (CTCC) del 20 maggio 1987	
<b>2.8</b> .....	<b>15</b>
Nota del 22 maggio 2020 prot. 151838/RU - Rilascio certificati di circolazione A.T.R.	
<b>2.9</b> .....	<b>16</b>
Determinazione del 28 maggio 2020 prot. 160474/RU - Semplificazione <i>Customs Decisions System</i>	
<b>2.10</b> .....	<b>16</b>
Circolare n. 10 del 29 maggio 2020 prot. 160100/RU - Sistema INF SP/STP - istruzioni operative	
<b>2.11</b> .....	<b>17</b>
Circolare 12 del 30 maggio 2020 - prot. 163209/RU - Riduzione aliquota IVA per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19 codici TARIC	
<b>2.12</b> .....	<b>17</b>
Determinazione n. 166081 del 5 giugno 2020 prot. 166081/RU - AEO – istruzioni e nuova modulistica	
<b>2.13</b> .....	<b>18</b>
Circolare n. 16 del 17 giugno 2020 prot. 189095/RU - Proroga termine previdimazione certificati EUR1	
<b>2.14</b> .....	<b>19</b>
Circolare n. 17 del 26 giugno 2020 prot. 188931/RU – CDU - <i>Customs Decisions System</i> : rilascio della versione 1.24	

## GIURISPRUDENZA

<b>3.1</b> .....	<b>20</b>
Corte di Cassazione - Sentenza 17 marzo 2020, n. 7346 – Esecutività delle sentenze tributarie	

<b>3.2</b> .....	<b>20</b>
Corte di Cassazione - Ordinanza 29 aprile 2020, n. 8337 – Verbali Olaf (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode)	
<b>3.3</b> .....	<b>20</b>
Corte di Cassazione - Sentenze 5 giugno 2020, n. 10686 e 10687 - Royalties	

## ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

### PRASSI

<b>1.1</b> .....	<b>21</b>
Nota del 21 aprile 2020 prot. n. 122671/RU - Disciplina degli impianti non presidiati. Controlli propedeutici all'autorizzazione a seguito dell'emergenza sanitaria e gestione del registro cartaceo 2020	
<b>1.2</b> .....	<b>22</b>
Determinazione direttoriale del 22 aprile 2020 prot. n. 171426/RU - Distributori di carburanti. Proroga termini per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri	
<b>1.3</b> .....	<b>22</b>
Determinazione direttoriale del 26 aprile 2020 prot. n. 126776/RU - Sospensione termini Testo Unico Accise	
<b>1.4</b> .....	<b>23</b>
Determinazione direttoriale del 30 aprile 2020 prot. n. 131130/RU e Direttiva del 30 aprile 2020 prot. n. 131132/RU - Emergenza epidemiologica da Covid-19. Alcole denaturato utilizzato, in esenzione da accisa, tal quale come prodotto disinfettante. Difficoltà di reperimento alcole isopropilico e metiletilchetone. Formule aggiuntive di denaturazione. Istruzioni operative.	

<b>1.5</b> .....	<b>24</b>
Determinazione direttoriale del 10 maggio 2020 prot. n. 138764 - Versione elettronica del Documento di Accompagnamento Semplificato (e-DAS)	
<b>1.6</b> .....	<b>26</b>
Circolare n. 7 del 14 maggio 2020 prot. n. 144808/RU - Trasmissione dati scontrini delle bettoline da parte dei depositari	
<b>1.7</b> .....	<b>27</b>
Circolare n. 8 del 22 maggio 2020 prot. n. 153726/RU - Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: <i>“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”</i> . Disposizioni di interesse in materia di accise.	
<b>1.8</b> .....	<b>28</b>
Circolare n. 9 del 26 maggio 2020 prot. n. 156774/RU - e-DAS - definizione tracciati informatici	
<b>1.9</b> .....	<b>29</b>
Circolare n. 11 del 30 maggio 2020 prot. n. 163203/RU - Rateizzazione del debito di imposta accise	
<b>1.10</b> .....	<b>31</b>
Circolare n. 13 del 30 maggio 2020 prot. n. 163208/RU - Procedimenti sulle tariffe di vendita al pubblico e sulla determinazione dei prezzi per i prodotti da fumo	
<b>1.11</b> .....	<b>32</b>
Circolare n. 15 del 16 giugno 2020 prot. n. 184049 - Dichiarazioni annuali energia elettrica e gas naturale per l'anno d'imposta 2019 - chiarimenti	
<b>1.12</b> .....	<b>33</b>
Comunicazione del Direttore Centrale del 23 giugno 2020 prot. n. 197450 – Art.132 del Decreto Legge 34/2020 – Modalità di calcolo dell'importo dei pagamenti in acconto	

1.13.....	34
Nota n. 201731/RU del 24 giugno 2020 - Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2020	
1.14.....	36
Comunicato del 26 giugno 2020 - Prodotti accessori al consumo di tabacchi da fumo - Elenco soggetti obbligati/depositi e tabelle di commercializzazione	

# Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)

## DELIBERAZIONI

1.1.....	37
Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2018 <i>Delibera 01 aprile 2020 - 106/2020/R/gas</i>	
1.2.....	37
Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2019. Rettifica di errore materiale nella RTDG approvata con deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/gas <i>Delibera 01 aprile 2020 - 107/2020/R/gas</i>	
1.3.....	38
Nuove disposizioni in tema di entrata in vigore della riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto <i>Delibera 01 aprile 2020 - 110/2020/R/gas</i>	

<b>1.4</b> .....	<b>38</b>
Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2020 <i>Delibera 14 aprile 2020 - 127/2020/R/gas</i>	
<b>1.5</b> .....	<b>38</b>
Disposizioni in materia di distribuzione gas diversi. Modifiche alla RTDG approvata con deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/gas <i>Delibera 14 aprile 2020 - 128/2020/R/gas</i>	
<b>1.6</b> .....	<b>39</b>
Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.A. in materia di allacciamenti <i>Delibera 14 aprile 2020 - 129/2020/R/gas</i>	
<b>1.7</b> .....	<b>39</b>
Approvazione dei costi sostenuti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. in relazione all'attività di monitoraggio del mercato del gas all'ingrosso per l'anno 2019 <i>Delibera 21 aprile 2020 - 134/2020/R/gas</i>	
<b>1.8</b> .....	<b>40</b>
Aggiornamento, per il mese di maggio 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 28 aprile 2020 - 147/2020/R/gas</i>	
<b>1.9</b> .....	<b>40</b>
Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell'erogazione di ammontari relativi agli esiti della quarta sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità 670/2017/R/gas <i>Delibera 5 maggio 2020 - 156/2020/R/gas</i>	

<b>1.10</b> .....	<b>41</b>
Disposizioni in materia di definizione dei prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione	
<i>Delibera 5 maggio 2020 - 157/2020/R/gas</i>	
<b>1.11</b> .....	<b>41</b>
Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2016	
<i>Delibera 12 maggio 2020 - 163/2020/R/gas</i>	
<b>1.12</b> .....	<b>42</b>
Approvazione delle proposte di aggiornamento dei Codici di rete delle società Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.	
<i>Delibera 12 maggio 2020 - 164/2020/R/gas</i>	
<b>1.13</b> .....	<b>43</b>
Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024	
<i>Delibera 19 maggio 2020 - 167/2020/R/gas</i>	
<b>1.14</b> .....	<b>43</b>
Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2021	
<i>Delibera 26 maggio 2020 - 180/2020/R/gas</i>	
<b>1.15</b> .....	<b>43</b>
Disposizioni urgenti in materia di <i>settlement gas</i>	
<i>Delibera 26 maggio 2020 - 181/2020/R/gas</i>	
<b>1.16</b> .....	<b>45</b>
Aggiornamento, per il mese di giugno 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima	
<i>Delibera 26 maggio 2020 - 182/2020/R/gas</i>	

<b>1.17</b> .....	<b>45</b>
Decisione sull'istanza di esenzione dai versamenti dovuti per mancata o tardiva disalimentazione dei punti di riconsegna serviti nel servizio di default di distribuzione del gas naturale e integrazione dell'Appendice 1 del TIVG	
<i>Delibera 26 maggio 2020 - 183/2020/R/gas</i>	
<b>1.18</b> .....	<b>46</b>
Aggiornamento dell'entrata in operatività della razionalizzazione dei flussi informativi contenenti dati di misura e dati tecnici dei punti di riconsegna, disposta con deliberazione dell'Autorità 271/2019/R/gas	
<i>Delibera 26 maggio 2020 - 185/2020/R/gas</i>	
<b>1.19</b> .....	<b>46</b>
Approvazione del TAP <i>Network Code</i>	
<i>Delibera 16 giugno 2020 - 218/2020/R/gas</i>	
<b>1.20</b> .....	<b>46</b>
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di <i>settlement gas</i>	
<i>Delibera 16 giugno 2020 - 222/2020/R/gas</i>	
<b>1.21</b> .....	<b>49</b>
Differimento di termini previsti dalla RTDG	
<i>Delibera 23 giugno 2020 - 228/2020/R/gas</i>	
<b>1.22</b> .....	<b>49</b>
Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione del Gnl per l'anno 2021 e disposizioni in relazione alle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2019	
<i>Delibera 23 giugno 2020 - 229/2020/R/gas</i>	

<b>1.23</b> .....	<b>49</b>
Aggiornamento, per il mese di luglio 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 23 giugno 2020 - 230/2020/R/gas</i>	
<b>1.24</b> .....	<b>50</b>
Adozione di un parere congiunto delle Autorità di regolazione italiana, greca e albanese in merito alla richiesta di TAP AG di prorogare il periodo di validità della decisione di esenzione <i>Delibera 23 giugno 2020 - 231/2020/R/gas</i>	
<b>1.25</b> .....	<b>50</b>
Modifiche al RAST e definizione dei parametri di incentivazione per l'anno 2020 per la società Stogit S.p.A. <i>Delibera 23 giugno 2020 - 232/2020/R/gas</i>	
<b>1.26</b> .....	<b>52</b>
Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2020, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e modifiche al TIVG <i>Delibera 25 giugno 2020 - 241/2020/R/gas</i>	
<b>1.27</b> .....	<b>52</b>
Proposta di modifica al Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. <i>Delibera 30 giugno 2020 - 246/2020/R/gas</i>	
<b>1.28</b> .....	<b>53</b>
Ottemperanza alla sentenza 7 gennaio 2020, n. 38 del TAR Lombardia, di annullamento parziale della deliberazione dell'Autorità 32/2019/R/gas. Rideterminazione dell'elemento UG2k applicato ai clienti finali – modifiche alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 64/09 <i>Delibera 30 giugno 2020 - 247/2020/R/gas</i>	

# Dogana

## LEGISLAZIONE

### 1.1

#### **Decisione (UE) 2020/491 della Commissione Europea del 3 aprile 2020**

La Commissione Europea con decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L 103 del 3 aprile 2020, ha stabilito che, per far fronte all'emergenza sanitaria e per contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, le importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 sono ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:

- distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;
- messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni;

2) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

3) le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.

4) se sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

## PRASSI

### 2.1

#### **Determinazione direttoriale n. 107042 del 3 aprile 2020 - Esenzione dazio ed IVA all'importazione materiale Covid-19**

A seguito della decisione del 3 aprile 2020 della Commissione Europea e al fine di procedere alla definizione delle procedure operative per l'applicazione della esenzione dai dazi doganali e dall'IVA all'importazione sulle merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, con determina protocollo 107042/RU del 3 aprile 2020, ha disposto, anche per l'Italia, che *"sono ammesse all'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento"*.

L'applicazione del beneficio è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio delle Dogane competente della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni richieste e a tal fine, all'atto dello sdoganamento deve essere prodotta una autocertificazione con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti ammissibili e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità previste. L'esenzione è efficace, così come previsto dalla Commissione Europea, dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.

### 2.2

#### **Determinazione n. 121878/RU del 21 aprile 2020 - Proroga pagamento dei diritti doganali**

L'Agenzia delle Dogane, con determinazione n. 121878/RU del 21 aprile 2020, ha reso nuove indicazioni sul pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all'8 maggio 2020. Già con determinazione direttoriale del 27 marzo 2020 era stata applicata alla categoria dei trasportatori la proroga del pagamento dei conti di debito senza pagamento di interessi e l'irrogazione di sanzioni; successivamente operatori e Associazioni di categoria hanno chiesto di estendere la proroga anche agli altri soggetti a causa della crisi di liquidità per l'emergenza Covid-19. Tenuto conto che il Codice doganale dell'UE consente alle autorità doganali di rinunciare alla garanzia o agli interessi quando ciò provocherebbe gravi difficoltà al debitore

sulla base di una valutazione documentata della situazione del medesimo e che la Commissione Europea non ha fornito indicazioni in merito all'emergenza Covid-19, l'Agenzia delle Dogane ha utilizzato i requisiti stabiliti dall'art. 18 del decreto Liquidità quali parametri per la valutazione della situazione del debitore e ha previsto la proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all'8 maggio 2020 agli operatori che ne hanno fatto richiesta e abbiano certificato di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro e di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro. La proroga poteva essere richiesta utilizzando il modello allegato alla nota n. 121877/RU del 21 aprile 2020.

## 2.3

### **Circolare n. 1 del 5 maggio 2020 prot. 14903/RU/DTI - Dichiarazioni di importazione. Obbligo di compilazione della casella n. 2 del DAU. Emergenza Covid-19. Decorrenza obbligo di compilazione casella 2 del DAU - proroga al 31 luglio per Lombardia ed Emilia Romagna**

Considerata l'emergenza epidemiologica Covid-19 in atto, e valutate le proposte delle associazioni di categoria con particolare riferimento al nodo logistico lombardo-emiliano, e preso atto di quanto deciso durante la Conferenza dei Direttori di ADM del 4 maggio 2020, l'Agenzia delle Dogane ha disposto, per le regioni della Lombardia e dell'Emilia Romagna, in un'ottica di gradualità della conformazione da parte degli operatori allocati nelle zone più colpite, la proroga al 31 luglio 2020 della decorrenza dell'obbligo di compilazione della casella n. 2 del D.A.U. La proroga in argomento non ha efficacia relativamente alle operazioni doganali riconducibili all'emergenza Covid-19. La casella 2 del DAU sarà compilata come segue: - Paese del CF/Piva del cedente estero: indicare un codice paese diverso da "IT" (e.g.: il codice del paese di provenienza) - Codice fiscale/Partita IVA del cedente estero o Nome/Ragione sociale: "31072020" o Indirizzo: "31072020" o CAP: "00000" o Città: "31072020" o Paese: "IT".

## 2.4

### **Circolare n. 6 dell'8 maggio 2020 prot. 137325/RU - Esenzione dazio e IVA all'importazione di materiale Covid-19**

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 6 in data 8 maggio 2020 sulla Decisione UE 491/2020 della Commissione Europea del 3 aprile 2020 riguardante le importazioni in franchigia di merci destinate a fronteggiare la pandemia effettuate da operatori economici per conto dei soggetti aventi titolo al

beneficio dell'esenzione dal pagamento dei diritti. L'Agenzia delle Dogane ha stabilito che, nel caso in cui l'importazione sia svolta non direttamente dall'Ente/Organizzazione avente titolo ma per conto dello stesso, ai fini dell'applicazione della franchigia dai diritti doganali, debbano essere prodotte sia la dichiarazione da parte del destinatario avente titolo, resa sul modulo autocertificazione per lo svincolo diretto, sia l'autocertificazione dell'importatore operante per conto del soggetto destinatario-avente titolo. La procedura è volta a garantire che il regime di esenzione trovi applicazione nella fase dell'importazione anche laddove quest'ultima sia effettuata, in base ad idonea documentazione commerciale, da società incaricata dall'Organizzazione/Ente avente titolo, nonostante detta circostanza non sia direttamente riscontrabile nella fattura che accompagna i beni all'importazione. Quindi, nel caso in cui le forniture non siano territorialmente rilevanti ai fini IVA, come cessioni di beni perfezionate prima dell'operazione di importazione, è da considerare importatore l'Organizzazione/Ente destinatario dei beni, ammesso al beneficio, anche se le formalità doganali sono svolte per suo conto da un soggetto diverso.

## 2.5

### **Comunicazione del 13 maggio 2020 - Fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13-01-2020 al 12-07-2020)**

L'Agenzia delle Dogane, con comunicazione del 13 maggio 2020, ha reso noto che è stato pubblicato nella G.U. n. 118 del 9 maggio 2020 il Decreto 30 marzo 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze fissa la misura dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali per il periodo 13 gennaio 2020 - 12 luglio 2020. La disciplina vigente in materia doganale dispone che, su richiesta dell'operatore, il ricevitore della dogana consente il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di 30 giorni e può essere autorizzata una dilazione di tale termine fino ad un massimo di 90 giorni in totale. Il pagamento differito dei diritti doganali effettuato successivamente al periodo iniziale di trenta giorni comporta l'obbligo della corresponsione di un interesse il cui saggio deve essere fissato ogni sei mesi con decreto del MEF. Quindi, poiché è necessario stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2020, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, ha fissato il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali nella misura dello 0,213% per il periodo dal 13 gennaio 2020 al 12 luglio 2020.

## 2.6

### **Determinazione del 21 maggio 2020 prot. 152155/RU - Ulteriore proroga del pagamento dei diritti doganali**

L'Agenzia delle Dogane, con determinazione del 21 maggio 2020, ha fornito nuove indicazioni sul pagamento dei diritti doganali per le rate in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020. Precedentemente, con determinazione del 24 marzo 2020 era stata applicata alla categoria dei trasportatori la proroga del pagamento dei conti di debito senza pagamento di interessi e l'irrogazione di sanzioni. Inoltre con determinazione del 21 aprile 2020 è stata disposta la proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all'8 maggio 2020 agli operatori che ne abbiano fatto richiesta e abbiano dimostrato di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione di fatturato nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020. Il decreto Rilancio ha previsto che il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020 è prorogato di 60 giorni senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Per tale motivo, i soggetti che effettuano il pagamento dei diritti doganali, per le rate in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 possono chiedere una proroga del pagamento di 60 giorni senza applicazione di sanzioni e interessi laddove risulti che il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

## 2.7

### **Nota del 21 maggio 2020 prot. 152389/RU - Modifiche alla Convenzione Transito Comune (CTCC) del 20 maggio 1987**

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 152389/RU del 21 maggio 2020, ha reso noto che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 103/47 del 3 aprile 2020, è stata pubblicata la Decisione n. 1/2019 del Comitato Congiunto UE-PTC, che ha modificato la Convenzione sul regime comune di transito. Le modifiche apportate hanno finalità di allineamento normativo e procedurale tra il regime del transito comune, oggetto della Convenzione, e il regime del transito unionale, previsto dal Codice doganale dell'Unione, al fine di contribuire, in un quadro giuridico armonizzato, alla regolarità ed alla fluidità degli scambi commerciali tra l'Unione e le parti contraenti della CTC.

## 2.8

### **Nota del 22 maggio 2020 prot. 151838/RU - Rilascio certificati di circolazione A.T.R.**

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 151838/RU del 22 maggio 2020, ha fornito alcune indicazioni sulle

procedure di rilascio dei certificati di circolazione ATR e relativa autorizzazione all'esportatore autorizzato. L'ATR è un certificato che, negli scambi tra UE e Turchia, consente alle merci di godere di un trattamento daziario preferenziale. La Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia ha stabilito le procedure finalizzate al rilascio dei certificati ATR, necessari per l'ottenimento dei benefici daziari negli scambi di merci tra le parti, indipendentemente dall'origine dei prodotti stessi. L'ATR viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione ed attesta che la merce a cui si riferisce è in posizione di libera pratica. Il periodo emergenziale causato dalla diffusione del Covid-19 ha comportato la difficoltà di procurarsi presso gli Uffici doganali i certificati di circolazione. Pertanto è stata utilizzata di più la procedura di rilascio semplificata degli ATR, che appunto evita di recarsi in Dogana in occasione di ogni spedizione, per acquisire di volta in volta il corrispondente certificato. Secondo la procedura ordinaria, il certificato di circolazione ATR, è vistato dalle autorità doganali al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Secondo la procedura semplificata, le autorità doganali concedono l'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato agli esportatori che offrano tutte le garanzie necessarie.

## 2.9

### **Determinazione del 28 maggio 2020 prot. 160474/RU - Semplificazione *Customs Decisions System***

L'Agenzia delle Dogane, con determinazione n. 160474 del 28 maggio 2020, ha stabilito che, per supportare le attività economiche nell'ambito della fase due dell'emergenza Covid-19, gli uffici delle dogane garantiscono la normale attività di rilascio delle decisioni tramite l'utilizzo del Customs Decisions System svolgendo l'attività istruttoria e acquisendo la documentazione necessaria tramite il sistema stesso e procedendo al rilascio di tali decisioni sia nella sede di lavoro sia con modalità di lavoro agile. Allo scopo di accelerare i relativi procedimenti amministrativi, gli uffici possono procedere - qualora l'operatore lo richieda presentando planimetria e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, riferite al luogo da autorizzare - senza lo svolgimento del sopralluogo fisico, alla verifica d'ufficio su base documentale dell'idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale, ai fini del rilascio delle: a) decisioni di deposito doganale e di spedire e destinatario autorizzato del transito; b) autorizzazioni all'utilizzo dei luoghi approvati per la presentazione delle merci in esportazione.

## 2.10

### **Circolare n. 10 del 29 maggio 2020 prot. 160100/RU - Sistema INF SP/STP - istruzioni operative**

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 10 del 29 maggio 2020, ha fornito alcune indicazioni in merito

all'avvio del sistema unionale *Information Sheets Special Procedures / Information Sheets Specific Trader Portal* per le procedure speciali a partire dal 1 giugno 2020. Il Codice Doganale dell'Unione (CDU) ha stabilito, supportato dai relativi atti delegati (RD) ed esecutivi (RE), il principio che tutti gli scambi di informazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici. I servizi della Commissione hanno sviluppato pertanto il sistema "INF SP/STP" (INF), da utilizzare, a partire dal 1° giugno 2020, per la presentazione dei bollettini di informazione (*information sheets*) da parte degli operatori economici e per l'approvazione e la gestione elettronica di tali bollettini presso gli Uffici doganali. Il sistema consente lo scambio di informazioni tra gli operatori economici e gli uffici doganali competenti e recupera una serie di informazioni utili per la trattazione dei bollettini da diverse banche dati unionali, in particolare quella delle Customs Decisions da cui attinge le informazioni relative alle autorizzazioni.

## 2.11

### **Circolare 12 del 30 maggio 2020 - prot. 163209/RU - Riduzione aliquota IVA per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19 codici TARIC**

L'Agenzia delle Dogane, con Circolare n. 12 del 30 maggio 2020, ha fornito dei chiarimenti in relazione all'articolo 124 del Decreto Rilancio (dl n. 34 del 19.05.2020) che ha previsto la riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia (5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti fino al 31.12.2020). In particolare è stato chiarito che la disposizione decorre dal 19 maggio 2020, e non vi sono presupposti per l'applicazione retroattiva; che l'elencazione dei beni fornita dal citato art. 124, comma 1 è tassativa e che soltanto le mascherine "chirurgiche" e le "mascherine Ffp2 e Ffp3" hanno diritto all'IVA prevista dall'art.124. Sono pertanto escluse le mascherine "generiche", le quali, per essere commercializzate, devono comunque soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 aprile 2020, n. 107886. Il documento ricorda che l'aliquota del 5%, nonché l'esenzione fino al 31.12.2020, sono applicabili, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 69, D.P.R. n.633/1972, anche alle importazioni di tali beni. Infine, è riportata l'esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall'art. 124 del Decreto Rilancio.

## 2.12

### **Determinazione n. 166081 del 5 giugno 2020 prot. 166081/RU - AEO – istruzioni e nuova modulistica**

Con la determinazione n. 166081 del 5 giugno 2020 l'Agenzia delle Dogane ha fornito uno strumento

univoco per le attività di audit ai fini del rilascio dell'autorizzazione AEO (Operatore Economico Autorizzato), del riesame nonché dell'attività di automonitoraggio.

Terminate le attività di audit per il riscontro dei criteri di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 952/2013 ed acquisito ogni necessario riscontro da parte delle altre Amministrazioni, l'Ufficio delle Dogane dovrà consegnare alla parte un apposito referto che avrà lo scopo di informarla del termine delle attività di audit e di portarla a conoscenza delle eventuali azioni migliorative a fronte dei rimanenti rischi individuati. Successivamente, la Direzione Dogane, ricevuta tutta la documentazione dalla competente Direzione Territoriale, dovrà esprimere la propria valutazione ed adotterà la decisione o, qualora lo riterrà necessario od opportuno, potrà richiedere ulteriori elementi informativi o un supplemento d'istruttoria. Questa nuova modulistica e le relative modalità applicative entrano in vigore con la pubblicazione della nuova Determinazione Direttoriale, per cui la nuova modulistica dovrà essere utilizzata per le istanze presentate successivamente a tale pubblicazione e per tutte le attività di riesame avviate successivamente.

## 2.13

### **Circolare n. 16 del 17 giugno 2020 prot. 189095/RU - Proroga termine previdimazione certificati EUR1**

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 16 del 17 giugno 2020, ha comunicato la proroga del termine di previdimazione certificati EUR1. Già con nota del 26 luglio 2019 le Dogane avevano fornito chiarimenti sul corretto rilascio dei certificati attestanti l'origine preferenziale delle merci, soffermandosi in particolare sulla procedura evidenziata nella nota prot. n. 6305/RU del 30 maggio 2003 con la quale erano state divulgate specifiche indicazioni procedurali destinate ai titolari di procedura domiciliata sulla previdimazione dei certificati EUR1 ed A.TR. Con riferimento al termine per l'adeguamento alla procedura ordinaria di rilascio dei certificati di circolazione si indicava come data il 22 gennaio 2020. Successivamente, con nota prot. n. 200901/RU del 3 dicembre 2019, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità connesse all'adeguamento, era stata data facoltà di prorogare il termine di 90 giorni, poi ulteriormente prorogato di altri 60 giorni in virtù dell'emergenza sanitaria Covid-19. Per tale ragione la scadenza è prevista per il 21 giugno 2020. In ragione del protrarsi dell'emergenza socio-sanitaria in atto, la scadenza del termine è stata differita di ulteriori 30 giorni, decorrenti dal 21 giugno 2020.

## 2.14

### **Circolare n. 17 del 26 giugno 2020 prot. 188931/RU – CDU - *Customs Decisions System*: rilascio della versione 1.24**

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 17 del 26 giugno 2020 - prot. 188931/RU ha fornito i primi chiarimenti in merito al sistema *Customs Decisions* e al rilascio della versione 1.24 rilasciata dalla Commissione Europea (DG TAXUD).

L'obiettivo di tale versione è l'allineamento del sistema *Customs Decisions* al Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (RD) ed al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 (RE) in quanto la prima versione del sistema, del 02/10/2017 con nota prot. 109580/RU del 29/09/2017 della ex Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, è stata sviluppata dalla Commissione Europea sulla base della terza bozza di lavoro dei Regolamenti e non sulla base della versione definitiva avente validità giuridica. Il sistema *Customs Decisions* permette la comunicazione tra la Commissione Europea, gli Stati membri, gli operatori economici e altri soggetti coinvolti ai fini della presentazione e del trattamento delle domande e delle decisioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1026 nonché della gestione delle attività inerenti alle stesse come modifica, revoca, sospensione, annullamento.

## GIURISPRUDENZA

### 3.1

#### **Corte di Cassazione - Sentenza 17 marzo 2020, n. 7346 – Esecutività delle sentenze tributarie**

Con la sentenza 17 marzo 2020, n. 7346, la Cassazione ha confermato che, anche in materia doganale (i.e. per le risorse proprie dell'Unione), le sentenze delle Commissioni tributarie favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive e inibiscono l'azione di riscossione da parte dell'Agenzia delle Dogane.

### 3.2

#### **Corte di Cassazione - Ordinanza 29 aprile 2020, n. 8337 – Verbali Olaf (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode)**

Con l'ordinanza 29 aprile 2020, n. 8337, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'accertamento doganale fondato esclusivamente sui verbali Olaf debba ritenersi illegittimo quando non vi è prova che le informazioni ivi contenute siano inequivocabilmente riferite alle operazioni contestate.

Nel caso in cui l'accertamento scaturisca da un'indagine dell'Olaf, grava sull'Amministrazione l'onere di provare che tale indagine sia direttamente riferibile ai prodotti sottoposti a rettifica. Ciò perché i verbali dell'Olaf, di per sé, non consentono di disconoscere l'origine dichiarata in dogana, dovendosi fornire elementi supplementari (come ad esempio il percorso seguito dai container di trasporto), che diano "*certezza della provenienza delle merci*".

### 3.3

#### **Corte di Cassazione - Sentenze 5 giugno 2020, n. 10686 e 10687 - Royalties**

Con le sentenze 10686 e 10687 del 5 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che i diritti di licenza non sono ricompresi nel valore doganale della merce soggetta a dazi doganali quando il titolare del marchio esercita soltanto un controllo di qualità sul prodotto.

Con le sentenze in commento, la Cassazione ha attribuito rilievo al fatto che i fornitori non erano stati imposti dai licenzianti e non erano a questi legati da rapporti contrattuali. Si è inoltre sottolineata la mancanza di controlli sulla produzione, sulla logistica o sulla consegna delle merci.

# Accise e imposte di consumo

## PRASSI

### 1.1

#### **Nota del 21 aprile 2020 prot. n. 122671/RU - Disciplina degli impianti non presidiati. Controlli propedeutici all'autorizzazione a seguito dell'emergenza sanitaria e gestione del registro cartaceo 2020**

La Direzione Antifrode e Controlli, facendo seguito alla nota dell'8 novembre 2019 prot.178594 con la quale erano state fornite istruzioni relativamente al rilascio del registro cartaceo degli impianti non presidiati per l'anno 2020, nelle more dell'effettuazione delle verifiche propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione per la presentazione in forma telematica dei dati del medesimo registro, segnala che, fino all'effettuazione di tali verifiche, con nota prot. n. 81575 del 13 marzo 2020 è stato dato avvio alla sperimentazione rendendo disponibile, dal 19 marzo 2020, l'ambiente informatico di addestramento, affinché gli esercenti impianti non presidiati possano testare la corretta funzionalità dell'invio telematico all'Agenzia dei dati del predetto registro.

La Direzione conferma che anche le positive risultanze di tale fase costituiscono condizione pregiudiziale per il rilascio della predetta autorizzazione e quindi il passaggio in ambiente di esercizio. Al riguardo, in considerazione delle criticità determinate dalla situazione emergenziale, le verifiche, che potrebbero richiedere un sopralluogo presso l'impianto, potranno essere differite dagli UD, compatibilmente con la programmazione delle altre attività di controllo previste dalla normativa vigente.

La Direzione conferma che la chiusura del registro cartaceo per l'anno 2020 potrà avvenire solo una volta che l'UD, esauriti i riscontri, avrà rilasciato l'autorizzazione per ciascun impianto non presidiato di competenza ed alla data indicata nel medesimo provvedimento. Da quel momento l'esercente è abilitato ad inviare le giacenze contabili di inizializzazione del registro telematico nel cosiddetto "ambiente di esercizio". Per l'esecuzione degli inventari di cui all'art. 9, comma 5, della determinazione n. 724/2019, il registro dovrà contenere un'apposita distinta sezione per ciascun tipo di carburante erogato. I dati che l'esercente avrà inviato in ambiente di esercizio, copia di quelli storicizzati nel concentratore esterno come rilevati dal concentratore di stazione, avranno piena validità per i fini fiscali e tributari.

## 1.2

### **Determinazione direttoriale del 22 aprile 2020 prot. n. 171426/RU - Distributori di carburanti. Proroga termini per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri**

L'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. I termini gradualmente per l'adempimento di detto obbligo dovevano essere individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

Con il provvedimento in commento, sono uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Resta inalterato il termine di avvio dell'obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione con impianti che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio. Resta inoltre inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in argomento: entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale; entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile.

## 1.3

### **Determinazione direttoriale del 26 aprile 2020 prot. n. 126776/RU - Sospensione termini Testo Unico Accise**

In attuazione della sospensione delle attività degli enti impositori disposta dall'art. 67, comma 1, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, anche con riguardo ai tributi disciplinati dal TUA e, in particolare, alla sospensione dell'efficacia, sino al 31 maggio 2020, degli atti susseguenti alla constatazione da parte degli Uffici delle dogane di inadempienze a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del TUA nonché del divieto di estrazione dal deposito fiscale contemplato dal medesimo comma, con la determinazione in commento, è stato stabilito che:

- in caso di inosservanza delle scadenze prescritte dall'art. 3, comma 4, del TUA, ricadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, il verbale di constatazione, l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni sono notificati al soggetto obbligato a partire dal 1° giugno 2020;
- nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e fino al completamento delle attività di notificazione al

soggetto tenuto al pagamento è sospesa la misura accessoria prevista dall'art. 3, comma 4, sesto periodo, del TUA che vieta l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.

## 1.4

### **Determinazione direttoriale del 30 aprile 2020 prot. n. 131130/RU e Direttiva del 30 aprile 2020 prot. n. 131132/RU - Emergenza epidemiologica da Covid-19. Alcole denaturato utilizzato, in esenzione da accisa, tal quale come prodotto disinfettante. Difficoltà di reperimento alcole isopropilico e metiletilchetone. Formule aggiuntive di denaturazione. Istruzioni operative**

Con la determinazione direttoriale prot. n. 131130 del 30 aprile 2020 sono state adottate misure urgenti per favorire l'impiego dell'alcole nella produzione di igienizzanti utile a contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per sopperire alla riscontrata carenza di alcole isopropilico e di metiletilchetone, sostanze componenti la formula di denaturazione generale dell'alcole per l'uso esente di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), del TUA.

Al riguardo, la Direzione Energie ed Alcoli ha fornito, con la Direttiva prot. n. 131132, chiarimenti in relazione alla classificazione della denaturazione dell'alcole in funzione della destinazione del prodotto finale, diversa dal consumo umano. Tali chiarimenti consentono di adottare, esclusivamente per la sola durata del periodo emergenziale, apposite procedure nazionali per la risoluzione della predetta criticità. In particolare, la Direzione Energie ed Alcoli chiarisce che la denaturazione dell'alcole destinato alla vendita per essere impiegato tal quale in esenzione da accisa come prodotto disinfettante possa essere effettuata facendo ricorso, in via alternativa, a tre distinte formule appositamente individuate, che si aggiungono temporaneamente al c.d. eurodenaturante. Trattasi di formule derivate da quella di denaturazione generale attualmente in uso, con la sostituzione rispettivamente:

- dell'alcole isopropilico con l'alcole terbutilico o con l'acetato di etile, rispettivamente nelle concentrazioni 1,0 litri per ettolitro anidro ovvero 3,0 litri per ettolitro anidro;
- del metiletilchetone (MEK) con l'acetone nella concentrazione di 1,0 litro per ettolitro anidro.

Per l'alcole etilico oggetto di tali operazioni di denaturazione viene richiesto un tenore effettivo di etanolo non inferiore a 83% in volume ed un titolo misurato all'alcolometro CE non inferiore a 90% in volume.

Resta, ovviamente, ferma la facoltà per i soggetti che procedono alla denaturazione di continuare ad utilizzare la formula del denaturante generale, laddove l'alcole isopropilico ed il MEK siano disponibili. Al fine di garantire un'adeguata vigilanza sulle operazioni di denaturazione dell'alcole, le stesse devono essere effettuate presso gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, i cui esercenti sono preventivamente

autorizzati ad istituire un opificio di denaturazione dall'Ufficio delle dogane. L'esercente esegue le attività in osservanza delle prescrizioni impartite dall'art. 1, comma 5, del D.M. n. 524/1996 in materia di preventiva dichiarazione di effettuazione delle operazioni e di contabilizzazione dell'alcole denaturato.

La circolazione dell'alcole così denaturato viene circoscritta al territorio dello Stato. Il trasferimento del prodotto deve avvenire con la scorta del DAS che riporta il tenore effettivo in alcole etilico dell'etanolo sottoposto a denaturazione nonché la gradazione dell'alcole denaturato rilevata con l'alcolometro. Sul medesimo documento di accompagnamento semplificato va altresì riprodotta una specifica dizione, quale enunciata nella determinazione direttoriale, identificante l'alcole e la formula selezionata per l'effettuazione della denaturazione sul prodotto movimentato.

Le movimentazioni di carico e di scarico dell'alcole denaturato devono essere contabilizzate giornalmente in apposite sezioni dei registri degli impianti di denaturazione e i dati relativi a tali scritturazioni devono essere inviati in forma telematica alle previste scadenze.

Il confezionamento dell'alcole come sopra denaturato deve essere effettuato nel rispetto delle medesime prescrizioni (contabilizzazione su registri di c/s, etichettatura, ecc..) previste per l'alcole denaturato generale. Parimenti, la movimentazione e lo stoccaggio presso depositi diversi da quello di effettuazione della denaturazione sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1, commi 8 e 10, del D.M. n. 524/96.

Da ultimo, la Direzione precisa che, decorso lo stato di emergenza, ferma restando l'impossibilità di effettuare ulteriori denaturazioni dell'alcole ai sensi delle direttive in commento, il confezionamento e la commercializzazione dello stesso sono consentiti fino ad esaurimento delle scorte e non oltre il terzo mese successivo al termine dell'emergenza.

## 1.5

### **Determinazione direttoriale del 10 maggio 2020 prot. n. 138764 - Versione elettronica del Documento di Accompagnamento Semplificato (e-DAS)**

Con la presente determinazione direttoriale, viene definito il quadro attuativo delle norme per la circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante, assoggettati ad accisa.

In particolare, viene stabilito che la circolazione nel territorio dello Stato, della benzina e del gasolio usati come carburante ed assoggettati all'aliquota di accisa normale prevista dall'Allegato I al TUA deve essere effettuata con la scorta dell'e-DAS.

L'e-DAS deve essere compilato dallo speditore con i seguenti dati obbligatori:

- a) codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;
- b) numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito. In caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale;
- c) codice ditta ed indirizzo dell'impianto destinatario nonché denominazione dell'esercente, laddove la spedizione sia effettuata verso un impianto obbligato alla denuncia ai sensi dell'art. 25 del TUA. Negli altri casi, è indicata la partita IVA e la denominazione della Società che riceve il prodotto nonché l'indirizzo del luogo di consegna. Per le spedizioni verso soggetti non dotati né di codice ditta né di partita IVA è obbligatoria l'indicazione della denominazione del destinatario, del relativo codice fiscale e dell'indirizzo del luogo di consegna;
- d) partita IVA del primo vettore nonché denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell'eventuale rimorchio o semirimorchio;
- e) data e ora di spedizione, comunque non superiore alle ore 05:00 del giorno lavorativo successivo a quello della data di registrazione;
- f) durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;
- g) denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato;
- h) quantitativo del prodotto trasportato in volume ambiente e in volume a 15°C, densità del prodotto a 15°C;
- i) peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione;
- j) peso netto della spedizione;
- k) denominazione e codice identificativo del depositante, in caso di spedizione effettuata per conto di un soggetto titolare di conto deposito presso il deposito fiscale mittente. In caso di estrazione da un deposito commerciale è indicata la partita IVA in luogo del codice identificativo;
- l) partita IVA del primo soggetto cessionario nonché, laddove noti, dei successivi soggetti cessionari che intervengono nella catena del valore del prodotto trasferito;
- m) in caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di un destinatario registrato, gli estremi della ricevuta di versamento dell'IVA sui carburanti eseguito con modello F24, ovvero, nei casi previsti, la causale di esonero dal versamento, indicando gli estremi della eventuale garanzia.

I dati di cui sopra devono essere trasmessi dallo speditore al sistema informativo tramite messaggio elettronico, firmato digitalmente dal medesimo speditore.

Il sistema informativo, esperiti i controlli, convalida il messaggio elettronico emettendo il relativo e-DAS, in formato .pdf, munito del sigillo di controllo, della data di registrazione e della numerazione.

Con la determinazione in commento, vengono inoltre stabiliti obblighi in capo allo speditore, al depositante, all'incaricato del trasporto, al destinatario interconnesso e al destinatario non interconnesso.

Vengono, inoltre, regolate particolari fattispecie quali il cambio di destinazione dell'intera partita di prodotto ad imposta assoluta o di una sua frazione o la reintroduzione di prodotti ad accisa assoluta nel deposito mittente.

Si segnala che, ciascun esercente deposito che spedisce gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assoluta nel territorio nazionale è tenuto ad adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni della presente determinazione e a darne apposita comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

## 1.6

### **Circolare n. 7 del 14 maggio 2020 prot. n. 144808/RU - Trasmissione dati scontrini delle bettoline da parte dei depositari**

Con la determinazione direttoriale prot. n. 58050 del 18 febbraio 2020 era stato stabilito al 31 dicembre 2020 il termine finale per l'adeguamento dei sistemi di misurazione installati sulle bettoline, al fine di riscontrare le quantità di gasolio e olio combustibile fluidissimo destinate alla navigazione marittima. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i depositari autorizzati che effettuano i predetti rifornimenti saranno tenuti ad avvalersi di bettoline dotate di sistemi di misurazione conformi alla determinazione direttoriale prot. n. 30354 del 4 maggio 2018 nonché alle specifiche tecniche di cui alla circolare 2/D del 21 marzo 2019 ed alla nota della Direzione Antifrode e Controlli prot. n. 179382 dell'8 novembre 2019. In particolare, ai sensi dell'art.2, comma 2 della determinazione prot. n. 30354/2018, i predetti sistemi di misurazione consentono l'emissione di scontrini riportanti il giorno e l'ora di rifornimento, l'identificazione del misuratore, la targa dell'autobotte o della bettolina, il quantitativo di prodotto rifornito e le letture ad inizio ed alla fine del rifornimento.

L'Agenzia delle Dogane fornisce ora le istruzioni tramite le quali i depositari autorizzati sono tenuti a trasmettere per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia i predetti dati, congiuntamente agli altri dati di contabilità già trasmessi in applicazione della determinazione direttoriale prot.1494 del 26 settembre 2007.

## 1.7

### **Circolare n. 8 del 22 maggio 2020 prot. n. 153726/RU - Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Disposizioni di interesse in materia di accise**

Sono molte le misure contenute nel c.d. "Decreto Rilancio" (d.l. 19 maggio 2020, n. 34) che interessano l'ambito accise. Con la circolare 22 maggio 2020, n. 8, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce un ampio riepilogo e molti chiarimenti in merito alle proroghe e alle novità disposte dal decreto.

In tema di gas ed energia elettrica, l'art. 129 sancisce una riduzione del 10% delle rate di acconto sulle accise per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2020. L'ammontare del 90% dovuto dovrà essere ricalcolato qualora a seguito della dichiarazione annuale per il 2019 (che è stata differita al 30 giugno 2020 dal decreto "Cura Italia") gli importi delle rate di acconto dovessero variare. Eventuali conguagli dovranno essere versati entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica ed entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale. In alternativa si potrà optare per 10 rate mensili da versare tra marzo e dicembre 2021. È invece rinviata al 21 dicembre 2020 l'adozione da parte dell'Agenzia delle Dogane delle istruzioni per la trasmissione dei dati inerenti il trasporto e le fatturazioni di tali prodotti da parte dei trasportatori e dei soggetti obbligati al pagamento delle accise.

Con riferimento ai prodotti energetici (benzina, gasolio, oli lubrificanti), l'art. 130 dispone un ulteriore differimento dal 30 giugno 2020 al 1° gennaio 2021 dell'obbligo di denuncia alle Dogane dei prodotti stoccati in depositi e impianti di distribuzione privati e di minor dimensione (efficacia originariamente prevista per il 1° aprile 2020). Per i depositi privati di uso agricolo e industriale non è più previsto l'obbligo della licenza di esercizio ma sarà rilasciata una comunicazione di attività con attribuzione di un codice identificativo.

È rinviata al 1° ottobre 2020 l'introduzione da parte dell'Agenzia delle Dogane del sistema di tracciamento informatico (mediante codice amministrativo di riscontro) degli oli lubrificanti e altri specifici prodotti provenienti da un altro Paese membro Ue. L'obbligo di tracciamento non riguarderà tutte le tipologie di trasporto, ma solo quelle rilevanti ai fini del contrasto alle frodi.

Sempre con riferimento all'innovativo sistema di tracciamento informatico, è rinviato al 30 settembre 2020 l'obbligo di circolazione nazionale di benzina e gasolio (utilizzato come carburante) con l'accompagnamento del c.d. e-DAS.

L'art. 131 concede la reimmersione in termini per il versamento delle accise scadenti nel mese di marzo 2020. Dopo il 25 maggio viene comunque applicata un'indennità di mora ma non gli interessi. L'art. 132, invece dispone che il pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo da aprile ad agosto

avverrà per un ammontare pari all'80% del dovuto. Gli importi a saldo dovranno essere versati entro il 16 novembre 2020.

L'art. 162, infine, sancisce un'importante modifica dell'art. 3, comma 4 del Testo unico accise (d.lgs. 504/1995): risultano semplificate le modalità di accesso alla rateizzazione del debito sulle accise per i titolari di depositi fiscali. Sarà infatti più facile documentare le condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica. Inoltre le rate potranno superare l'esercizio finanziario corrente.

Ai fini delle cd. "*Plastic tax*" e "*Sugar tax*", l'art. 133, rinvia al 1° gennaio 2021 l'introduzione delle imposte sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) e sul consumo di bevande edulcorate.

Anche per il settore dell'alcole e bevande alcoliche vale la modifica dell'art. 3, comma 4, del Testo unico accise, disposta dall'art. 162 del decreto, pertanto, i titolari di depositi fiscali potranno rateizzare più agevolmente il proprio debito sulle accise.

Per il settore dei tabacchi, l'art. 163 proroga al 31 ottobre 2020 il pagamento delle accise dovute per i mesi di aprile e maggio sui prodotti da fumo, sui prodotti da inalazione per combustione, sui liquidi da inalazione e sui prodotti accessori al tabacco.

## 1.8

### **Circolare n. 9 del 26 maggio 2020 prot. n. 156774/RU - e-DAS - definizione tracciati informatici**

Con la determinazione direttoriale prot. n. 138764 del 10 maggio 2020 è stato introdotto il Documento Amministrativo Semplificato in versione elettronica (e-DAS). Per l'emissione e la gestione dell'e-DAS, la determinazione prevede l'invio al sistema informativo dell'Agenzia di appositi messaggi elettronici da parte dei soggetti interessati alla movimentazione, tramite appositi tracciati informatici.

Con la presente circolare, l'Agenzia ha definito i tracciati informatici corrispondenti ai messaggi elettronici citati nella direttoriale, vale a dire:

- Messaggio 1 - Emissione dell'e-DAS – Tracciato DE815;
- Messaggio 2 - Annullamento dell'e-DAS – Tracciato DE810;
- Messaggio 3 - Cambio di destinazione del prodotto – Tracciato DE813;
- Messaggio 4 - Rapporto di ricezione del prodotto – Tracciato DE818.

Nella circolare è riportata, in apposite tabelle, la corrispondenza tra l'articolato della determinazione e i campi dei tracciati informatici corrispondenti a ciascun messaggio elettronico.

## 1.9

### **Circolare n. 11 del 30 maggio 2020 prot. n. 163203/RU - Rateizzazione del debito di imposta accise**

L'Agenzia delle Dogane segnala che, con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sono state apportate talune modifiche alle previsioni contenute nell'art. 3, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 504/95 (TUA) - in materia di rateizzazione del debito d'accisa per i titolari di deposito fiscale di prodotti energetici e di prodotti alcolici. Essendo detta disposizione immediatamente efficace, con determinazione direttoriale prot. n. 163202/RU del 30 maggio 2020 sono stati richiamati i principi direttivi che informano le procedure di concreta attuazione di tale istituto. Con la circolare in commento, l'Agenzia passa in rassegna gli indirizzi operativi.

Innanzitutto. L'Agenzia chiarisce che l'unico soggetto legittimato a richiedere la rateizzazione del debito d'accisa è il depositario autorizzato titolare del deposito fiscale, sia esso di prodotti energetici che di alcole e bevande alcoliche, dal quale i prodotti sono estratti ed immessi in consumo. L'istanza di rateizzazione è riferita alla singola obbligazione tributaria che si rende dovuta alla scadenza mensile prefissata e riguarda l'accisa dovuta dall'esercente responsabile della gestione dell'impianto. Sono esclusi pertanto dalla possibilità di ottenere la rateizzazione altre figure di soggetti obbligati d'accisa, i soggetti autorizzati allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi nonché gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici per i propri prodotti detenuti presso depositi ausiliari.

Per poter richiedere la rateizzazione è necessaria la sussistenza di condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica. Deve trattarsi di una situazione transitoria di squilibrio finanziario per fattori contingenti estranei alla responsabilità dell'esercente il deposito fiscale.

Il titolare del deposito fiscale deve tener conto che:

- il pagamento frazionato dell'imposta deve esaurirsi nel medesimo anno solare di avvio della rateizzazione;
- la scadenza della rata mensile finale non può superare quella prevista per il versamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dello stesso anno (16 dicembre). Per questa motivazione sono da considerare inammissibili le istanze riferite ad immissioni in consumo di prodotto effettuate nel mese di novembre e nei primi quindici giorni di dicembre.

Il titolare del deposito fiscale deve presentare l'istanza all'Ufficio delle Dogane competente per territorio sul deposito fiscale dal quale sono stati immessi in consumo i prodotti nel mese precedente. Nel caso in cui l'importo del debito da rateizzare risulti superiore a 1.000.000 di euro, l'istanza è presentata anche alla Direzione Centrale Energie e Alcoli per il tramite dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

L'istanza va presentata entro la data in cui va effettuato il versamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di riferimento.

Il titolare del deposito fiscale deve dichiarare di trovarsi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica e deve allegare:

- copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato (o dell'ultimo rendiconto economico se il soggetto non approva un bilancio d'esercizio);
- relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa esercente, sottoscritta da una società di revisione o da un professionista abilitati alla revisione contabile.

La relazione deve recare le informazioni necessarie alla valutazione della situazione economica e finanziaria del soggetto istante. In particolare, dalla relazione devono ricavarsi:

- gli indici sintomatici dello stato di oggettiva e transitoria difficoltà dell'impresa, rapportati alle caratteristiche dell'attività esercitata nel deposito ed alle modalità di attuazione dell'accisa. A tal fine, relativamente al mese di immissione in consumo dei prodotti gravati da accisa oggetto di rateizzazione, il depositario autorizzato dovrà evidenziare:
  - o una riduzione delle quantità immesse in consumo dal deposito pari ad almeno il 33% delle quantità mensili mediamente immesse in consumo nel semestre precedente;
  - o una riduzione del proprio fatturato pari ad almeno il 33% del fatturato medio mensile del semestre precedente.
- atteso il disallineamento temporale tra esigibilità del tributo e termine di pagamento dell'imposta che consente al soggetto obbligato di realizzare un'anticipata disponibilità di somme collegate all'immissione in consumo dei prodotti estratti dal deposito fiscale nel mese precedente a quello di presentazione dell'istanza, le informazioni utili a valutare le disponibilità liquide e in particolare l'andamento dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa elencando, in forma aggregata e nella composizione di seguito indicata, per il mese in cui sono effettuate le immissioni in consumo oggetto di rateizzazione e con riguardo agli ultimi 12 mesi antecedenti:
  - o l'accisa pagata, distinta per le immissioni in consumo di prodotto di proprietà e per quello dei depositanti;
  - o l'IVA pagata alle previste scadenze, riferita alla partita iva del depositario autorizzato; o la somma degli importi riportati nelle fatture ricevute per l'acquisto delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti da parte dell'esercente nonché per il pagamento degli oneri di gestione del deposito (ad esempio: utenze, sicurezza, ecc);
  - o l'importo del costo del personale;

o la somma degli importi delle fatture emesse per la vendita di prodotti e per la messa a disposizione dei serbatoi di stoccaggio.

- gli elementi comprovanti la sostenibilità dell'onere finanziario derivante dal piano di rateizzazione del debito d'accisa nel numero di rate richiesto, che presuppone la continuità aziendale.

Il termine del procedimento, fissato in 15 giorni dall'art. 3, comma 4-*bis*, del TUA, decorre dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione del titolare del deposito fiscale.

L'Ufficio delle Dogane verifica la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione allegata ed entro 5 giorni deve comunicare al soggetto richiedente l'invito a regolarizzare eventuali mancanze, assegnando al medesimo 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per provvedere. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento. Esaurita la fase preliminare, l'Ufficio delle Dogane procede all'esame della posizione giuridica del titolare del deposito fiscale verificando la situazione economica dell'impresa interessata e riscontrando la sussistenza delle prescritte condizioni di difficoltà. L'Ufficio delle Dogane nella fase conclusiva del procedimento adotta il provvedimento finale con motivazione espressa e, se favorevole al titolare del deposito fiscale, autorizza la rateizzazione del debito d'accisa fissando il numero di rate mensili da versare alle medesime scadenze di cui all'art. 3, comma 4, del TUA. Sulle somme esigibili a titolo di accisa per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura percentuale del saggio legale, maggiorata di 2 punti. L'interesse è commisurato al debito residuo ed è calcolato di giorno in giorno.

La rateizzazione accordata è soggetta a decadenza nel caso di mancato versamento di una sola rata; al realizzarsi di questa circostanza, si rende dovuto l'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennità di mora.

Decorrendo l'efficacia della presente disposizione in vigore dello stato di emergenza connesso all'epidemia da Covid-19, sono stabilite semplificazioni procedurali con riguardo alla documentazione da allegare all'istanza.

## 1.10

### **Circolare n. 13 del 30 maggio 2020 prot. n. 163208/RU - Procedimenti sulle tariffe di vendita al pubblico e sulla determinazione dei prezzi per i prodotti da fumo**

Al fine di razionalizzare, uniformare e semplificare i procedimenti dell'Agenzia, l'Agenzia delle Dogane ha ritenuto necessario fornire istruzioni operative in relazione alle modalità di presentazione delle istanze sulle tariffe di vendita al pubblico e sulla determinazione dei prezzi per i prodotti da fumo e alla relativa trattazione.

Le istruzioni non innovano rispetto all'attuale assetto, ma si propongono l'obiettivo di razionalizzare le fasi procedurali, al fine di semplificare le attività e regolamentare i tempi di adozione di alcuni provvedimenti, nel rispetto degli interessi erariali e di quelli economici degli operatori interessati.

Vengono, innanzitutto, precisati i requisiti di ammissibilità delle istanze:

1. le istanze devono provenire da soggetti legittimati a proporle (rappresentante legale del produttore o dell'importatore riconoscibile attraverso statuto o atto costitutivo della società ovvero attraverso apposita procura ovvero mandato con rappresentanza);
2. l'istanza deve pervenire debitamente sottoscritta; pertanto, la medesima, se inviata via PEC, deve essere dotata di firma digitale o, in alternativa, di firma autografa il cui originale va in ogni caso recapitato all'Agenzia;
3. l'istanza deve riportare l'indicazione chiara del prodotto e degli elementi caratteristici che devono essere sottoposti al controllo dell'Agenzia e deve essere completa in tutti i suoi elementi per consentire l'avvio dell'istruttoria procedimentale.

Infine, l'Agenzia ha fornito istruzioni in merito alle seguenti fattispecie:

- A) Iscrizione in tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (art. 39 *quater*, commi 1 e 4, del d.lgs. n.504/1995);
- B) Modifiche attinenti a prodotti iscritti in tariffa;
- C) Registrazione dei tabacchi da inalazione senza combustione (art.39-*terdecies* del d.lgs. n.504/1995).

## 1.11

### **Circolare n. 15 del 16 giugno 2020 prot. n. 184049 - Dichiarazioni annuali energia elettrica e gas naturale per l'anno d'imposta 2019 - chiarimenti**

L'Agenzia conferma che, per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 62 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, la presentazione delle dichiarazioni dell'anno di imposta 2019 per il gas naturale e l'energia elettrica poteva essere effettuata entro il 30 giugno 2020, senza l'applicazione di sanzioni.

Con nota prot. n. 93676/RU del 18 marzo 2020 erano state fornite alcune indicazioni in merito alla determinazione dei versamenti dell'accisa per il conguaglio 2019 e delle rate di acconto per il 2020. In tale circostanza, è stata considerata l'eventualità che la liquidazione dell'imposta dovuta e, conseguentemente, il conguaglio relativo all'anno 2019 nonché la definizione delle rate di acconto per il 2020 dovessero essere aggiornati in conformità delle risultanze emergenti in sede di effettiva elaborazione della dichiarazione stessa. Nell'ambito delle misure di sostegno al lavoro e all'economia

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'art. 129 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sul presupposto di una contrazione dei consumi di gas naturale ed energia elettrica, al fine di mitigare l'esposizione finanziaria dei soggetti obbligati al pagamento della relativa accisa, è stato consentito di versare le rate di acconto, dovute per i mesi da maggio a settembre 2020, nella misura ridotta ivi indicata (riduzione del 10%).

Premesso quanto sopra, l'Agenzia delle Dogane precisa che la previsione contenuta nell'art. 129 non ha effetto sulla determinazione dei ratei di acconto, che rimangono dovuti sulla base dei consumi effettivi dell'anno 2019, così come accertati e liquidati in dichiarazione, le cui modalità di compilazione restano invariate. L'articolo suddetto, infatti, incide solamente sull'entità dei versamenti da effettuare nel periodo compreso tra maggio e settembre che può essere pari al 90% dell'ammontare delle rate di acconto individuate sulla base del criterio ordinario. Pertanto, nel far rimando alle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni per il gas naturale e l'energia elettrica, con riferimento ai quadri di riepilogo e saldo dell'accisa, l'Agenzia ribadisce che:

- il conguaglio per l'anno d'imposta 2019 va definito mediante il raffronto tra il liquidato relativo ai consumi 2019 e il dovuto secondo i ratei d'acconto calcolati in base ai consumi 2018;
- i campi concernenti le rate di acconto per il 2020, andranno compilati tenendo conto dell'intero importo calcolato in relazione ai consumi accertati nel 2019, indipendentemente dai corrispondenti versamenti, effettuati o da effettuare, in conseguenza del conguaglio o dell'esistenza di crediti pregressi nonché in relazione al ripetuto art. 129.

L'Agenzia, da ultimo, conferma che l'art. 129 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, non contempla la possibilità di versare in misura ridotta le rate di acconto dovute per l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale.

## 1.12

### **Comunicazione del Direttore Centrale del 23 giugno 2020 prot. n. 197450 – Art.132 del Decreto Legge 34/2020 – Modalità di calcolo dell'importo dei pagamenti in acconto**

Il Direttore Centrale ricorda alle associazioni di categoria del settore prodotti energetici che l'art. 132, comma 1, del D.L. n. 34/2020, ha disposto che i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi da aprile ad agosto 2020 e relative sanzioni penali e amministrative possono essere eseguiti nella misura dell'80 per cento a titolo di acconto e che il saldo delle somme dovute deve essere effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza applicazione di interessi.

Il Direttore ricorda che, in via ordinaria, i pagamenti degli importi riferiti all'accisa dovuta per le immissioni in consumo effettuate in ciascun mese sono calcolati al netto degli importi relativi ai provvedimenti di accredito che vengono utilizzati a scomputo del pagamento dell'accisa dovuta. Di conseguenza, anche in caso di pagamento a titolo di acconto nella misura dell'80%, l'importo da versare dovrà essere calcolato dopo aver operato la decurtazione corrispondente all'ammontare dei provvedimenti di accredito che si intendono utilizzare nel mese di riferimento.

Il Direttore segnala che si è avuto modo di constatare che il meccanismo di calcolo operato da un operatore ha comportato l'applicazione della percentuale di acconto sull'ammontare del debito d'imposta prima della decurtazione dell'accredito, determinando un versamento in misura inferiore rispetto a quanto dovuto e si è dovuto invitare gli operatori ad integrare il versamento.

Il Direttore evidenzia che in considerazione della finalità perseguita dalla norma, che è quella di alleviare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria nazionale in atto, e tenuto conto dei principi generali previsti dallo Statuto dei diritti del Contribuente in materia di rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, non si sono ravvisati i presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista per i ritardati od omessi versamenti dei tributi.

## 1.13

### **Nota n. 201731/RU del 24 giugno 2020 - Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2020**

Con la presente nota, la Direzione Accise - Ufficio Accise sui prodotti energetici e alcolici fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2020.

La Direzione Accise conferma che la disponibilità sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2020) del software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2020.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Direzione rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione. Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico devono essere regolarizzate.

La Direzione Accise segnala che la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, ha precisato che sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

1. per le imprese nazionali: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
2. per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
3. per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo una tabella allegata alla citata circolare.

La Direzione Accise evidenzia poi che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-*bis* dell'allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2020.

La Direzione Accise ricorda che possono usufruire dell'agevolazione in questione i soggetti che esercitano:

a) l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, essendo:

- 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- 3) imprese di trasporto merci stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea.

b) l'attività di trasporto persone svolta da:

- 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;
- 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
- 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
- 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

c) l'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Presentando l'apposita istanza, i soggetti sopra indicati possono ottenere il rimborso in denaro o il diritto all'utilizzo in compensazione del credito. Per la fruizione dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740. Viene evidenziato, inoltre, che tali crediti potranno essere compensati

anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.

La Direzione Accise rammenta, infine, che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.

## 1.14

### **Comunicato del 26 giugno 2020 - Prodotti accessori al consumo di tabacchi da fumo - Elenco soggetti obbligati/depositi e tabelle di commercializzazione**

Con il presente comunicato, la Direzione Tabacchi comunica che sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo "*Home - Monopoli - Tabacchi - Prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Tabelle commercializzazione prodotti*" le tabelle di commercializzazione dei prodotti accessori ai prodotti da fumo in base alle istanze pervenute fino al 24 giugno u.s..

Viste le numerose istanze pervenute e la difficoltà di procedere ad una univoca attribuzione di codici per singolo prodotto, la Direzione Tabacchi evidenzia che i prodotti non già stati previsti nelle tabelle pubblicate il giorno 8 gennaio 2020 sono stati inseriti in tabelle provvisorie con l'attribuzione di ulteriori codici provvisori.

La Direzione rammenta, inoltre, che, in base al nuovo art. 62 quinquies del d. lgs. n. 504/1995, la circolazione dei prodotti (cartine, cartine arrotolate senza tabacco, filtri, confezioni miste) è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione.

La Direzione comunica, infine, che all'indirizzo "*Home - Monopoli - Tabacchi - Prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Elenco soggetti obbligati e depositi*" è stato pubblicato l'elenco dei nominativi di tutti coloro dai quali è pervenuta istanza fino al 24 giugno u.s., con l'indicazione delle sedi dei depositi di riferimento (laddove il dato sia stato fornito) e dei codici identificativi attribuiti ai soggetti obbligati e ai relativi depositi. Per le nuove istanze e/o integrazioni pervenute successivamente la Direzione Tabacchi procederà ad aggiornamenti periodici.

# Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA)

## DELIBERAZIONI

### 1.1

#### **Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2018**

##### ***Delibera 01 aprile 2020 - 106/2020/R/gas***

Con il presente provvedimento ARERA procede alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2018, sulla base di richieste di rettifica di dati pervenute entro la data del 15 febbraio 2020, in particolare approvando i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffari dal 2009 al 2018, come riportati rispettivamente nelle Tabelle da 1 a 10 allegate al provvedimento qui in esame, di cui formano parte integrante, e che sono pubblicati sul sito dell'Autorità.

### 1.2

#### **Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2019. Rettifica di errore materiale nella RTDG approvata con deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/gas**

##### ***Delibera 01 aprile 2020 - 107/2020/R/gas***

Con il presente provvedimento ARERA procede all'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2019, secondo i valori come riportati nella Tabella 1 e nella Tabella 1a allegate al provvedimento (e consultabili sul sito dell'Autorità), di cui formano parte integrante, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG 2014-2019, considerando le richieste di rettifica di dati presentate entro la data del 15 febbraio 2020, con eccezione delle località elencate nella Tabella 2, per le quali la determinazione delle tariffe è rinviata a successivo provvedimento da adottarsi entro il mese di luglio 2020.

### 1.3

#### **Nuove disposizioni in tema di entrata in vigore della riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto**

##### ***Delibera 01 aprile 2020 - 110/2020/R/gas***

La presente deliberazione approva nuove disposizioni in relazione all'entrata in vigore prevista al punto 6.2 della deliberazione 147/2019/R/gas, rinviandola al 1° ottobre 2021.

### 1.4

#### **Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2020**

##### ***Delibera 14 aprile 2020 - 127/2020/R/gas***

Con il presente provvedimento ARERA ha approvato le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2020, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le richieste di rettifica di dati presentate entro la data del 15 febbraio 2020.

In particolare, sono stati approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 2a allegate al provvedimento, e consultabili sul sito di ARERA.

Inoltre, ARERA ha stabilito che l'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5 della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 3 allegata al provvedimento, di cui forma parte integrante.

### 1.5

#### **Disposizioni in materia di distribuzione gas diversi. Modifiche alla RTDG approvata con deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/gas**

##### ***Delibera 14 aprile 2020 - 128/2020/R/gas***

Con il presente provvedimento viene modificata la definizione di ambito gas diversi di cui all'articolo 1, comma 1, della Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG) e vengono rideterminate alcune opzioni gas diversi approvate con deliberazione 571/2019/R/gas.

In particolare, ARERA ha deliberato che:

- al comma 1.1 del RTDG, la definizione di ambito gas diversi è sostituita con la seguente: “ambito gas diversi è l’ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale formato dall’insieme delle località gas diversi, servite dal medesimo tipo di gas distribuito, appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice”;
- sono rideterminate le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all’articolo 69 della RTDG, per l’anno 2020, come riportate nella Tabella 1 allegata al provvedimento e consultabile sul sito dell’Autorità;
- l’indennità amministrativa di cui all’articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 2 allegata alla delibera, di cui forma parte integrante, e che è consultabile sul sito dell’Autorità.

## 1.6

### **Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.A. in materia di allacciamenti**

#### ***Delibera 14 aprile 2020 - 129/2020/R/gas***

Con il provvedimento in esame, ARERA approva le modifiche proposte da Snam Rete Gas finalizzate ad introdurre un’opzione di anticipo delle attività di progettazione e ottenimento dei permessi per la realizzazione degli allacciamenti alla rete, secondo il testo sottoposto all’Autorità con comunicazione del 6 aprile 2020 ed allegata al provvedimento sub Allegato A, consultabile sul sito web di ARERA.

## 1.7

### **Approvazione dei costi sostenuti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. in relazione all’attività di monitoraggio del mercato del gas all’ingrosso per l’anno 2019**

#### ***Delibera 21 aprile 2020 - 134/2020/R/gas***

Con il presente provvedimento sono approvati, ai sensi dell’articolo 10.3 b del “*Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale*” (TIMMIG), i costi a consuntivo sostenuti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME) nel corso dell’anno 2019 per l’attività di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale, nella misura degli importi indicati dal GME con la comunicazione 23 marzo 2020.

## 1.8

### **Aggiornamento, per il mese di maggio 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima**

***Delibera 28 aprile 2020 - 147/2020/R/gas***

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di maggio 2020, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, ARERA ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 31 maggio 2020, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 3,272743 euro/GJ che corrisponde a 0,327503 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

## 1.9

### **Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell'erogazione di ammontari relativi agli esiti della quarta sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità 670/2017/R/gas**

***Delibera 5 maggio 2020 - 156/2020/R/gas***

Il presente provvedimento approva le disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per la corresponsione a Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di Responsabile del bilanciamento, di ammontari relativi agli esiti della quarta sessione di aggiustamento, effettuata ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas, concernente l'anno 2018.

In particolare, ARERA ha deliberato di:

- dare mandato a CSEA affinché corrisponda a Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, entro il 31 maggio 2020, l'importo di 103.686.321,56, di cui:
  - a. con riferimento al termine IOagg, Euro 105.946.265,27, a valere sul conto oneri settlement gas;
  - b. con riferimento al termine DSkagg, Euro -2.259.943,71, a valere sul conto oneri bilanciamento gas;
- prevedere che Snam Rete Gas trasmetta a CSEA l'ammontare non corrisposto relativamente alle fatture emesse, con distinzione delle quote afferenti alle componenti IOagg e DSkagg, debitamente documentato, unitamente all'ammontare economico oggetto di rateizzazione, per un importo complessivo pari a Euro 368.310,97 e che CSEA proceda alla corresponsione degli importi riportati

nella suddetta comunicazione entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione, a valere sui conti sopra individuati;

- prevedere che nella medesima comunicazione di cui sopra Snam Rete Gas indichi gli importi non riscossi coperti da garanzia.

## 1.10

### **Disposizioni in materia di definizione dei prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione**

#### ***Delibera 5 maggio 2020 - 157/2020/R/gas***

Con la delibera in esame, ARERA dispone previsioni funzionali alla gestione delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione, relative alla definizione e pubblicazione del prezzo di riserva.

In particolare, l'Autorità ha deliberato:

- di aggiornare, tenendo conto delle disposizioni di cui appresso, i parametri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione, di cui all'articolo 7, del "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (TIRG), come riportati all'Allegato A al provvedimento, che sostituisce l'Allegato A della deliberazione 186/2018/R/gas;
- di prevedere che le imprese di rigassificazione possano definire prezzi di riserva anche superiori a quelli di cui al punto che precede, sino ad un massimo pari al corrispettivo tariffario;
- di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore LNG Toscana e alla società GNL Italia S.p.a., con divieto di divulgare i contenuti dell'Allegato A ad eccezione di quanto necessario per l'adempimento delle previsioni di cui al comma 7.5 del TIRG.

## 1.11

### **Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2016**

#### ***Delibera 12 maggio 2020 - 163/2020/R/gas***

Il presente provvedimento determina, per l'anno 2016, i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale.

In particolare, ARERA ha deliberato:

- di aggiornare i livelli tendenziali, per gli anni 2016-2019, ai sensi dell'articolo 34, della "Regolazione

*della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019* (RQDG), per gli impianti interessati da modifiche, di cui alla Tabella B allegata al provvedimento;

- di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2016, di cui alle Tabelle 3.1, 3.2 allegata al provvedimento;
- di disporre il differimento delle penalità dell'anno 2016, relative alla componente dispersioni agli anni 2017-2019, ai sensi dell'articolo 33, della RQDG, come indicato nella Tabella 3.2 allegata al provvedimento;
- di dare mandato alla CSEA di provvedere al pagamento dei restanti premi di cui alla Tabella 4 allegata al provvedimento (ovvero al netto di quanto già corrisposto alle imprese che hanno dato il proprio benessere ai sensi della deliberazione 305/2019/R/gas), entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione di questo provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
- di fissare a 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame il termine per il versamento delle penalità, indicate nelle Tabelle 4, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
- di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità, per l'anno 2016, per l'impresa distributtrice RETI DI. VOGHERA S.R.L. che ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale;
- di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2016 per le imprese distributrici per le imprese Ascoli Reti Gas S.r.l. e RANTON S.r.l. al fine di effettuare i necessari approfondimenti.

## 1.12

### **Approvazione delle proposte di aggiornamento dei Codici di rete delle società Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.**

#### ***Delibera 12 maggio 2020 - 164/2020/R/gas***

Con il presente provvedimento sono approvate le modifiche dei Codici di Rete proposte da Snam Rete Gas con comunicazione del 7 maggio 2020, e da Infrastrutture Trasporto Gas con separata comunicazione del 7 maggio 2020, che aggiornano la specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas naturale e nel biometano per l'immissione in rete.

Le proposte di modifica, approvate da ARERA, sono allegata al provvedimento in esame sub Allegato A e Allegato B, e sono consultabili sul sito web dell'Autorità.

### 1.13

#### **Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024**

***Delibera 19 maggio 2020 - 167/2020/R/gas***

Con il provvedimento in esame, ARERA stabilisce i criteri che dovranno regolare l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas a valle del punto di consegna di cui beneficiano i clienti finali del gas distribuito mediante gasdotti locali e reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024, e disciplina le modalità di stipulazione del relativo contratto di assicurazione, secondo i termini previsti dall'Allegato A alla delibera, consultabile sul sito di ARERA.

### 1.14

#### **Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2021**

***Delibera 26 maggio 2020 - 180/2020/R/gas***

La presente deliberazione approva i ricavi di riferimento e determina le componenti tariffarie per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2021. La deliberazione dispone inoltre la correzione di errori materiali alla RTTG.

I dettagli della delibera, così come le previsioni tecniche specificate dagli Allegati alla stessa, sono consultabili sul sito web di ARERA.

### 1.15

#### **Disposizioni urgenti in materia di *settlement gas***

***Delibera 26 maggio 2020 - 181/2020/R/gas***

Il presente provvedimento prevede modalità per la gestione di prelievi anomali nell'ambito delle sessioni di bilanciamento e dispone il differimento dei termini di svolgimento della procedura di conferimento di capacità di cui al punto 4 della deliberazione 538/2019/R/gas.

In particolare, ARERA ha deliberato:

1. di prevedere che in relazione ai punti di riconsegna della rete di distribuzione (PdR) misurati mensilmente con dettaglio giornaliero esclusi, sulla base dei criteri richiamati in motivazione, dai dati aggregati trasmessi dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (Gestore del SII) a Snam Rete Gas per il bilancio di gennaio 2020:

- a. il Gestore del SII, trasmetta a Snam Rete Gas, alle imprese di distribuzione, alle altre imprese di trasporto, agli utenti della distribuzione (UdD) e agli utenti del bilanciamento (UdB), ciascuno per i PdR di competenza, l'elenco completo degli stessi corredato dei prelievi giornalieri determinati dal Gestore del SII e delle informazioni di cui ai seguenti campi individuati nelle procedure operative del Gestore del SII : COD\_PDR, PIVA\_DISTR, DATA\_VAL, PIVA\_IT, PIVA\_UDD, PIVA\_UDB, DTG, COD\_REMI, PREL\_ANNUO\_PREV, ID\_REG\_CLIM, COD\_PROF\_PREL\_STD, TRATTAMENTO, TIPO\_CLIENTE, UN\_MIS\_PREL;
  - b. entro il settimo giorno lavorativo successivo alla trasmissione delle informazioni di cui alla lettera a), le imprese di distribuzione destinatarie possono confermare a Snam Rete Gas la correttezza del prelievo giornaliero determinato dal Gestore del SII, ovvero, trasmettere a Snam Rete Gas secondo formati e modalità dalla stessa stabiliti, il prelievo giornaliero corretto dei PdR, individuati nell'elenco ricevuto;
  - c. le imprese di distribuzione trasmettano le medesime informazioni e nei medesimi termini di cui alla lettera a) alle altre imprese di trasporto, agli UdD e agli UdB ciascuno per i PdR competenza;
  - d. Snam Rete Gas provveda alla rielaborazione del bilancio definitivo, relativamente agli UdB interessati, sulla base delle informazioni di cui alla lettera b), non più tardi del decimo giorno lavorativo successivo al termine di cui alla medesima lettera; a tal fine le altre imprese di trasporto che non hanno aderito al servizio di predisposizione del bilancio definitivo di cui al punto 2.6 della deliberazione 72/2018/R/gas, trasmettono i dati funzionali alla rielaborazione entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine di cui alla lettera c);
  - e. la mancata trasmissione dei dati di cui alla lettera c) da parte delle imprese di distribuzione comporta la conferma automatica dell'esclusione del PdR dal calcolo del prelievo del bilancio di trasporto. Snam Rete Gas comunica all'Autorità nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 30 del TISG gli esiti delle attività di cui al presente punto;
- 2) di prevedere che Snam Rete Gas e il Gestore del SII si coordinino al fine di proporre, per la verifica dell'Autorità, i criteri per l'individuazione di prelievi anomali, risultanti dalle elaborazioni delle misure trasmesse dalle imprese di distribuzione;
  - 3) di prevedere che Snam Rete Gas pubblichi detti criteri di cui al punto precedente sul proprio sito internet; i medesimi criteri sono pubblicati sul sito del Gestore del SII;
  - 4) di prevedere che Snam Rete Gas e il Gestore del SII si coordinino al fine di definire le tempistiche di rielaborazione straordinaria dei bilanci da febbraio ad aprile 2020, prevedendo la comunicazione, da parte del Gestore del SII, delle anomalie riscontrate a imprese di distribuzione, UdD e UdB e modalità per la loro correzione ed inclusione nell'ambito dei dati aggregati resi disponibili dal Gestore del

- SII a Snam Rete Gas, e ne diano pubblicazione sul proprio sito internet per le parti di rispettiva competenza;
- 5) di prevedere che le imprese di trasporto, una volta consolidati i bilanci mensili definitivi relativi al primo trimestre 2020, pubblicino modalità e tempistiche della procedura funzionale a consentire agli UdB di incrementare le capacità di cui dispongono presso i city gate con effetto dal 1 ottobre 2019, tenendone conto nell'applicazione dei corrispettivi di scostamento;
  - 6) di posticipare al 30 settembre 2020 il termine per la predisposizione della relazione di cui al punto 8 della deliberazione 451/2019/R/gas.

## 1.16

### **Aggiornamento, per il mese di giugno 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima**

***Delibera 26 maggio 2020 - 182/2020/R/gas***

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di giugno 2020, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, ARERA ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 30 giugno 2020, il valore dell'elemento *QEPROPMC*, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 4,612765 euro/GJ che corrisponde a 0,461599 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

## 1.17

### **Decisione sull'istanza di esenzione dai versamenti dovuti per mancata o tardiva disalimentazione dei punti di riconsegna serviti nel servizio di default di distribuzione del gas naturale e integrazione dell'Appendice 1 del TIVG**

***Delibera 26 maggio 2020 - 183/2020/R/gas***

Con la presente delibera, ARERA decide sull'istanza presentata dalla società Italgas Spa in merito all'esenzione dai versamenti dovuti per mancata o tardiva disalimentazione dei punti di riconsegna serviti nel servizio di default di distribuzione del gas naturale e integrazione dell'appendice 1 del TIVG.

## 1.18

### **Aggiornamento dell'entrata in operatività della razionalizzazione dei flussi informativi contenenti dati di misura e dati tecnici dei punti di riconsegna, disposta con deliberazione dell'Autorità 271/2019/R/gas**

#### ***Delibera 26 maggio 2020 - 185/2020/R/gas***

Il presente provvedimento accoglie la richiesta di proroga pervenuta con riferimento all'entrata in operatività della razionalizzazione dei flussi informativi contenenti dati di misura e dati tecnici dei punti di riconsegna, disposta con deliberazione 271/2019/R/gas.

In particolare, ARERA ha stabilito che:

1. La deliberazione 271/2019/R/gas è modificata come segue:
  - a. al punto 1., le parole "a decorrere dall'1 giugno 2020" sono sostituite con le parole "a decorrere dall'1 gennaio 2021, con riferimento ai dati di misura rilevati in esito all'esecuzione di prestazioni tecniche e ai dati di misura periodici, aventi ad oggetto prelievi di competenza gennaio 2021";
  - b. dopo il punto 5., è aggiunto il seguente punto: "5bis. Le imprese di distribuzione trasmettono contestualmente al Gestore del SII, secondo modalità da quest'ultimo definite, i flussi informativi trasmessi agli utenti contenenti i dati tecnici e di misura rilevati in occasione di prestazioni tecniche e di interventi tecnici sul gruppo di misura, fino al 31 dicembre 2020".

## 1.19

### **Approvazione del TAP Network Code**

#### ***Delibera 16 giugno 2020 - 218/2020/R/gas***

Con la delibera in esame, ARERA – congiuntamente con i regolatori dell'energia di Albania (ERE) e Grecia (RAE) – ha approvato il TAP Network Code allegato al provvedimento in esame sub. Allegato A2, il cui testo è pubblicato ed è consultabile sul sito web di ARERA.

## 1.20

### **Ulteriori disposizioni urgenti in materia di *settlement gas***

#### ***Delibera 16 giugno 2020 - 222/2020/R/gas***

Il presente provvedimento dispone integrazioni al Testo integrato del settlement gas volte a disciplinare, nell'ambito delle ordinarie attività nella responsabilità del Gestore del SII, la comunicazione alle imprese di distribuzione, agli UdD e agli UdB delle anomalie rilevate ai fini della loro correzione.

In particolare, ARERA ha disposto:

1. di sostituire le lettere jj) e kk) del comma 1.1 del TISG, con le seguenti:

- "jj) deliberazione 181/2020/R/gas è la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 181/2020/R/gas;
- kk) TIB è il Testo Integrato del Bilanciamento, allegato alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (Allegato A);
- ll) TIVG è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (Allegato A)."

2. di aggiungere dopo il comma 9.1 del TISG, i seguenti commi:

- "9.2 Ai fini delle aggregazioni di cui al comma 9.1, lettere a) e b), il SII verifica che i prelievi di ciascun PdR siano coerenti con i dati in proprio possesso, ovvero che l'impresa di distribuzione ne abbia confermato la correttezza nei termini di cui all'Articolo 28.
- 9.3 La verifica di coerenza è condotta sulla base di criteri individuati dal SII in coordinamento con l'RdB, e verificati dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità.";

3. di sostituire, al comma 12.1 del TISG, le parole "del comma 28.1" con le parole "dell'Articolo 28";

4. di sostituire l'articolo 28 del TISG con il seguente:

#### **"Articolo 28 Obblighi informativi per il SII"**

"28.1 Il SII determina e mette a disposizione dell'RdB i valori dei termini GUdD,UdB,k, GIDUdD,UdB,k, MUdD,PROF,UdB,k e YUdD,PROF,UdB,k, di cui all'Articolo 9, aggregati sulla base delle relazioni di corrispondenza aggiornate tenendo conto delle variazioni intervenute, nonché il dettaglio dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2, corredato dei prelievi giornalieri calcolati e delle informazioni individuate al punto 1, lettera a), della deliberazione 181/2020/R/gas.

28.2 Contestualmente alla messa a disposizione all'RdB ai sensi del precedente comma 28.1, il SII rende disponibili le medesime informazioni alle imprese di distribuzione, all'UdD con riferimento ai PdR nella titolarità del medesimo e a ciascun UdB relativamente ai PdR cui è associato sulla base delle relazioni di corrispondenza, nonché almeno le seguenti ulteriori informazioni:

- a) alle imprese di distribuzione e all'UdD, l'indicazione dei flussi di misura relativi ai PdR MG e PdR MM considerati nella determinazione dei valori dei termini GUdD,UdB,k e MUdD,PROF,UdB,k;
- b) alle imprese di distribuzione, all'UdB e all'UdD, i prelievi calcolati di ciascun PdR considerati nella determinazione dei valori dei termini GUdD,UdB,k, GIDUdD,UdB,k, MUdD,PROF,UdB,k e YUdD,PROF,UdB,k.

*28.3 Le imprese di distribuzione, l'UdD e l'UdB procedono alla verifica dei dati trasmessi dal SII ai sensi del precedente comma 28.2. La presenza di dati non corretti nei flussi di cui al comma 28.2, lettera a), ovvero l'incompletezza degli stessi, è segnalata dall'UdD all'impresa di distribuzione. Eventuali errori nella determinazione del prelievo di cui al comma 28.2 lettera b) sono segnalati al SII.*

*28.4 Le imprese di distribuzione provvedono alla messa a disposizione al SII dell'eventuale rettifica dei dati di misura utilizzati nell'ambito delle attività di aggregazione di cui al precedente comma 28.1. La mancata trasmissione di rettifiche da parte delle imprese di distribuzione in relazione ai punti che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2, costituisce conferma del prelievo inizialmente calcolato ai fini dell'aggregazione per il singolo PdR.*

*28.5 Il SII una volta determinati i valori dei termini GUdD,UdB,k, GIDUdD,UdB,k, MUdD,PROF,UdB,k e YUdD,PROF,UdB,k, di cui all'Articolo 9, aggregati sulla base delle relazioni di corrispondenza aggiornate tenendo conto delle variazioni intervenute e dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione ai sensi del precedente comma 28.4, ne dà comunicazione all'RdB, alle imprese di distribuzione, all'UdD e all'UdB con il medesimo dettaglio di cui ai commi 28.1 e 28.2.*

*28.6 Per tutte le attività funzionali all'esecuzione delle sessioni di bilanciamento di cui al presente articolo, il SII definisce, coordinandosi con l'RdB, e rende disponibile con adeguato anticipo, sul proprio sito internet, le tempistiche di dettaglio, con riferimento a ciascun mese di competenza, nel rispetto dei seguenti termini: a) entro il 15 di ciascun mese, per la comunicazione di cui al comma 28.1 relativa al mese precedente; b) almeno 6 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 28.1 per la trasmissione delle rettifiche di cui al comma 28.4; c) entro il 28 di ciascun mese per la comunicazione di cui al comma 28.5 relativa al mese precedente.*

*28.7 Il SII pubblica sul proprio sito internet i criteri di cui al comma 9.2."*

5. di aggiungere al comma 30.3, del TISG dopo la parola "determina" le seguenti ", sulla base dei valori dei termini trasmessi dal SII ai sensi del comma 28.1,"
6. di prevedere che l'RdB aggiorni il proprio Codice di Rete tenendo conto che le osservazioni degli UdB circa i prelievi loro attribuiti presso i city gate sono effettuate secondo le procedure previste al comma 28.3 del TISG come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento;
7. di prevedere che ai fini della definizione del bilancio di maggio 2020 la comunicazione di cui al comma 28.5 del TISG come qui modificato avvenga secondo tempistiche concordate dal Gestore del SII e dall'RdB, eventualmente in deroga alle disposizioni del successivo comma 28.6.

## 1.21

### **Differimento di termini previsti dalla RTDG**

#### ***Delibera 23 giugno 2020 - 228/2020/R/gas***

La presente deliberazione differisce al 31 dicembre 2020 il termine del 30 giugno 2020 fissato dall'articolo 14, lettera a, della deliberazione 570/2019/R/gas, entro il quale i soggetti che gestiscono reti isolate di GNL e reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 possono presentare istanza per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021.

## 1.22

### **Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione del Gnl per l'anno 2021 e disposizioni in relazione alle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2019**

#### ***Delibera 23 giugno 2020 - 229/2020/R/gas***

La presente deliberazione approva le tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl per l'anno 2021 come da tabelle allegate al provvedimento e consultabili sul sito web di ARERA, rilascia il nulla osta all'erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2019, e dispone la correzione di un errore materiale alla RTRG 5PR GNL.

## 1.23

### **Aggiornamento, per il mese di luglio 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima**

#### ***Delibera 23 giugno 2020 - 230/2020/R/gas***

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di luglio 2020, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima.

In particolare, ARERA ha deliberato di fissare, per il periodo dall'1 al 31 luglio 2020, il valore dell'elemento QEPROMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 5,102388 euro/GJ che corrisponde a 0,510596 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

## 1.24

### **Adozione di un parere congiunto delle Autorità di regolazione italiana, greca e albanese in merito alla richiesta di TAP AG di prorogare il periodo di validità della decisione di esenzione**

#### ***Delibera 23 giugno 2020 - 231/2020/R/gas***

Il presente provvedimento approva il parere espresso congiuntamente alle Autorità di regolazione greca (RAE) e albanese (ERE), come riportato nel documento *"Energy Regulators' Joint Opinion on TAP AG's request for a prolongation of the validity period of the Exemption Decision"* Allegato sub. A alla delibera in esame e consultabile sul sito di ARERA, relativo alla richiesta di TAP AG di prorogare il periodo di validità della decisione di esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto, di cui all'art. 1, comma 17 della legge 239/04.

## 1.25

### **Modifiche al RAST e definizione dei parametri di incentivazione per l'anno 2020 per la società Stogit S.p.A.**

#### ***Delibera 23 giugno 2020 - 232/2020/R/gas***

La deliberazione implementa nella *"Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale"* (RAST) le disposizioni di cui al comma 13.4 del RTSG in materia di incentivazione potenziata per il quinto periodo regolatorio.

In particolare, ARERA ha deliberato:

1. di sostituire il comma 28.2 del RAST con il seguente:

*"28.2 Le imprese di stoccaggio comunicano su formato elettronico, entro il giorno 15 di ogni mese, all'Autorità e alla Cassa, corredati dalle informazioni utilizzate per il loro calcolo:*

- a) l'ammontare di cui al precedente comma 28.1, a partire dal mese di maggio di ciascun anno;*
- b) i costi di trasporto derivanti dalla movimentazione del gas in uscita dalla rete in iniezione in stoccaggio al netto di eventuali loro rettifiche, per il mese precedente, emerse in sede di fatturazione.";*

2. di sostituire il comma 28.5 del RAST con il seguente:

*"28.5 Nella prima regolazione mensile utile sono liquidati eventuali importi spettanti e non ancora erogati, derivanti dall'aggiornamento mensile di cui al comma 28.1, dall'aggiornamento di cui al comma 28.3, nonché da comunicazioni trasmesse oltre i termini di cui al comma 28.2.";*

3. di sostituire l'articolo 29 del RAST con il seguente:

**"Articolo 29 - Criteri per l'incentivazione delle imprese di stoccaggio"**

*"29.1 Al fine di incentivare l'impresa di stoccaggio a massimizzare il valore, inteso come beneficio per il sistema, delle prestazioni di stoccaggio connesso anche con la loro flessibilità di utilizzo, l'Autorità può prevedere che l'impresa di stoccaggio trattienga quote dei proventi delle procedure concorsuali con cui tali prestazioni sono offerte.*

*29.2 Le quote di cui al comma 29.1 sono stabilite, per ciascun anno solare di riferimento, tenendo conto:*

- a) dell'entità e del tipo di prestazione resa disponibile;*
- b) dello stato di tensione del sistema al momento della messa a disposizione;*
- c) dell'accesso al meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG.*

*29.3 Per le imprese di stoccaggio che accedono al meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG:*

- a) la quota  $q$  di trattenimento relativa dall'allocatione dei servizi di breve termine di cui al comma 12.1, definita secondo i criteri di cui al precedente comma 29.2, è maggiorata di una percentuale pari a  $50\% \times (1 - q)$ ;*
- b) ai ricavi di cui al comma 28.1, lettera a), è sottratto un importo pari al prodotto fra il ricavo di riferimento  $RS$  e il parametro  $\alpha$  di riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura di cui al comma 13.3, lettera a), della RTSG.*

*29.4 Le quote di trattenimento si riducono di una percentuale  $\gamma$  a partire da un valore  $V$  predefinito dell'importo cumulato dei proventi di competenza dell'impresa di stoccaggio nell'anno solare di applicazione. La percentuale  $\gamma$  ed il valore  $V$  sono determinati dall'Autorità contestualmente all'approvazione di cui al successivo comma 29.5, per un periodo di durata pari all'anno solare di riferimento. Tale durata è posta pari a quella del meccanismo potenziato per le imprese che vi hanno aderito ai sensi del comma 13.4 della RTSG.*

*29.5 Entro il 30 novembre di ogni anno le imprese di stoccaggio possono presentare, per la sua approvazione, una proposta di incentivazione valida per l'anno solare successivo secondo i criteri di cui al presente articolo. Tale proposta è corredata da una relazione che illustri i risultati del sistema incentivante, ove implementato, nel precedente periodo 1 ottobre – 30 settembre, in termini di capacità resa disponibile agli utenti, quantitativi utilizzati, nonché costi e benefici per il sistema";*

4. di prevedere la prima applicazione del meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG, nel biennio 2021 – 2022;

5. di fissare, ai sensi della deliberazione 94/2020/R/com, al 30 novembre 2020 il termine di cui al

- comma 13.4 della RTSG per la presentazione, da parte delle imprese di stoccaggio, dell'istanza per accedere al meccanismo potenziato nel biennio 2021 – 2022;
6. di prevedere che l'istanza di accesso al meccanismo potenziato nel triennio 2023 – 2025 sia trasmessa contestualmente alla proposta di cui comma 29.5 del RAST, per l'anno 2023;
7. di definire, ai sensi del comma 29.4 del RAST, come modificato dal presente provvedimento:
- a. la percentuale  $\gamma$  pari al 50%;
  - b. il valore V pari a 5 milioni di euro, ovvero 15 milioni di euro nel caso di accesso al meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG;
8. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 del RAST, come modificato dal presente provvedimento, fino al 31 dicembre 2020, la proposta di incentivazione di Stogit S.p.A. trasmessa con la comunicazione 10 marzo e allegata al provvedimento in esame sub. Allegato A.

## 1.26

### **Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2020, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e modifiche al TIVG**

***Delibera 25 giugno 2020 - 241/2020/R/gas***

Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2020 le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e apporta modifiche al TIVG; i dettagli del provvedimento, la scheda tecnica informativa e gli allegati sono consultabili sul sito web di ARERA.

## 1.27

### **Proposta di modifica al Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.A.**

***Delibera 30 giugno 2020 - 246/2020/R/gas***

Con il presente provvedimento è approvata una proposta di modifica del Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR), relativamente alle modalità con cui i soggetti aggiudicatari di capacità di rigassificazione, in esito alle procedure di conferimento presso il comparto OLT della PAR, effettuano la programmazione post sessione delle date di scarica degli slot.



## 1.28

**Ottemperanza alla sentenza 7 gennaio 2020, n. 38 del TAR Lombardia, di annullamento parziale della deliberazione dell'Autorità 32/2019/R/gas. Rideterminazione dell'elemento UG2k applicato ai clienti finali – modifiche alla deliberazione dell'Autorità ARG/gas 64/09**

***Delibera 30 giugno 2020 - 247/2020/R/gas***

Il presente provvedimento definisce l'ambito di applicazione dell'elemento UG2k e le modalità di determinazione dello stesso in ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia n. 38/2020, di annullamento parziale della deliberazione 32/2019/R/gas.

I dettagli in merito sono consultabili sul sito web dell'Autorità.

## CUSTOMS NEWSLETTER | APRILE - GIUGNO 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 GIUGNO 2020.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)